



COMUNE DI MISILMERI

Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale

Con Immediata esecuzione

COPIA

N.37 del registro

Data 26 maggio 2021

Oggetto: Richiesta di soppressione dell'articolo 19 (organizzazione e affidamento del servizio idrico integrato) inserito nella bozza di decreto "Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica", con il quale si propone di abrogare l'art. 147 comma 2

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di maggio, convocata per le ore 18:00 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, come individuata dal Presidente del Consiglio Comunale, alla seduta di inizio, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, risultano all'appello nominale chiamato dal Presidente del Consiglio i sigg. Consiglieri:

1) Amato Paola	presente	9) Ferraro Elisabetta	presente
2) Arnone Angelo	presente	10) La Barbera Francesco	presente
3) Bonanno Giuseppe	presente	11) Romano Vincenzo	presente
4) Cerniglia Filippo	presente	12) Stadarelli Rosalia	presente
5) Cocchiara Agostino	presente	13) Strano Giusto	presente
6) D'Acquisto Rosalia	assente	14) Tripoli Salvatore	presente
7) Falletta Sonia	presente	15) Tubiolo Antonino	presente
8) Ferraro Antonino	presente	16) Vicari Giovanna	presente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza il Sig. Tubiolo Antonino, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.-

Assiste il Segretario Generale del Comune con funzione di verbalizzazione, dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi.

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Premesso che

- L'acqua è fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi e bene comune indisponibile, che appartiene a tutti e tutti hanno il diritto di equamente condividere.

- La scarsità della risorsa, accentuata dai cambiamenti climatici e dal processo di desertificazione, l'abbassamento delle falde ed il loro crescente inquinamento, obbligano a mettere in campo politiche di vasto raggio finalizzate ad un uso accorto delle risorse idriche, per salvaguardare, anche per le future generazioni, l'equilibrio naturale e livelli adeguati di approvvigionamento per gli usi potabili, irrigui ed industriali. In tale quadro è anche necessario orientare le comunità verso stili di vita eco-sostenibili, sviluppare tecniche ed azioni per il risparmio ed il riutilizzo, per il riuso delle acque depurate e l'uso di quelle piovane, al fine di destinare i prelievi delle acque potabili di falda prioritariamente agli usi domestici;

- Il servizio idrico è un servizio pubblico essenziale ed i Comuni, in quanto responsabili dell'igiene e della salute dei cittadini, non possono sottrarsi o essere privati in modo preordinato del diritto/dovere di determinarne gli assetti organizzativi;

- E' altresì necessaria una rinnovata iniziativa di tutte le pubbliche istituzioni e, innanzitutto, dei Comuni, per far sì che l'acqua continui ad essere considerata bene comune pubblico e non merce condizionata dal mercato e dal profitto;

Considerato che

- L'esperienza della privatizzazione del servizio idrico, portata avanti negli ultimi anni in varie parti del mondo e in Italia, sulla base del presupposto che la gestione privata avrebbe portato i capitali necessari per le infrastrutture idriche, efficienza ed economicità di gestione, ha dato ovunque prova contraria di inefficienza gestionale, crollo degli investimenti per le infrastrutture e aumento degli oneri di gestione con conseguenti ricadute sulla tariffa a carico degli utenti;

- Le superiori considerazioni nettamente critiche del processo di privatizzazione e la determinazione degli amministratori locali a battersi per tornare alla gestione pubblica non sono inficiate dalla recente conversione In legge dell' art. 15 del D.L. n. 135/2009, che, oltre ad essere inaccettabile nel merito, appare palesemente in contrasto con la Costituzione, soprattutto per la violazione del principio di autonomia degli enti locali nella determinazione della scelta del sistema di gestione dei servizi pubblici locali;

Considerato che:

- le fonti di approvvigionamento idrico dell'acquedotto urbano, che ricadono in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono qualitativamente pregiate ed il loro utilizzo è efficiente e garantisce la tutela del corpo idrico;

- per dette ragioni l'attuale gestione del S.I.I. in forma autonoma è salvaguardata ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, del D.lgs 152/2006 come modificato dall'art. 62 della legge 28/12/2015 n. 221;

- la recente regolazione emanata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente, proprio allo scopo di superare il c.d. Water Service Divide ha previsto uno specifico schema tariffario finalizzato a *“disciplinare rafforzati elementi (...) per la convergenza fra le diverse aree del Paese, anche prevedendo - per alcune realtà che si trovano ad operare nelle aree più svantaggiate e in un'ottica di superamento del Water Service Divide - una specifica fattispecie di regolazione tariffaria applicabile (denominata, nel presente provvedimento, schema regolatorio di convergenza), per un periodo di tempo limitato e predefinito, al termine del quale ricondurre le citate realtà alla disciplina ordinaria di riferimento”*; in particolare ai sensi dell'art. 9 *“Misure per il superamento del Water Service Divide”* della Deliberazione 27/12/2019 n.580 emanata dall'ARERA, viene disciplinato il periodo di transizione non pregiudicando la corretta gestione del S.I.I. ed anzi agevolando l'ottimizzazione del trasferimento dei servizi, in accordo con quanto previsto dal co. 7 dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006. Infatti con l'adozione di tale specifica norma regolatoria, già in molti casi avviata nonostante l'emergenza covid 19 che ha rallentato molti processi amministrativi, i comuni hanno intrapreso il percorso di superamento del “divario” del SII (Water Service Divide);

- appare significativo osservare come il provvedimento di semplificazione previsto attraverso il proposto art.19 della bozza di decreto “Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica”, mira a colpire una realtà di dimensioni molto modeste e sicuramente estremamente residuali rispetto all'intero S.I.I., che viene giustamente censurato là dove se ne ha una inattiva e non adeguata applicazione in alcune aree del Paese; l'accanimento, che emerge anche dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica riferite a detto proposto articolo, appare guidato più da una logica semplicistica di mera enucleazione di un punto della norma facile da cancellare piuttosto che da una vera logica strutturata di intervento come invece giustamente emerge nella *riforma 4.2 Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati* del PNRR che opportunamente riporta che *“Precedenti esperienze dimostrano che nel Mezzogiorno l'evoluzione autoctona del sistema non è percorribile senza un intervento centrale finalizzato alla sua risoluzione. La riforma è quindi rivolta a rafforzare il processo di industrializzazione del settore (favorendo la costituzione di operatori integrati, pubblici o privati, con l'obiettivo di realizzare economie di scala e garantire una gestione efficiente degli investimenti e delle operazioni) e ridurre il divario esistente (waterservice divide) tra il Centro-Nord e il*

Mezzogiorno”, incentrando l’attenzione sulla creazione di gestori industriali per le vaste aree del Paese non ancora dotate di tali soggetti e che riguardano realtà ben più significative e rilevanti, in termini dimensionali, rispetto ai comuni colpiti dalla bozza di art.19;

- la norma che con l’art.19 si intende cancellare opera su alcuni contesti dove il carico antropico è molto modesto e la capacità di resilienza ambientale è invece molto elevata; tali aree pertanto possono essere intese a tutti gli effetti come aree di pregio da valorizzare attraverso specifiche politiche *ad hoc*, fra le quali sicuramente quelle della gestione di servizi ambientali che trovino una più adeguata conduzione vicina alle peculiarità e fragilità anche storiche e sociali delle comunità ivi residenti, come previsto dall’attuale normativa così come integrata dalla specifica regolazione ARERA. Infatti mantenendo in capo alle comunità locali la gestione di sistemi acquedottistici e fognario-depurativi di dimensioni modeste e nella gran parte isolati ed avulsi dai grandi sistemi di gestione integrata che devono essere realizzati per le grandi realtà urbane e metropolitane, si opera la salvaguardia anche di una parte del patrimonio storico-culturale di contesti di pregio;

- la norma azzerava di fatto i principi contenuti nella Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” ed in particolare di quanto contenuto negli artt. 67 e 70, che prevedono oltre all’adozione di sistemi di contabilità finalizzati alla rendicontazione del capitale naturale, l’introduzione di un sistema di Pagamento dei Servizi Ecosistemici e Ambientali (PSEA) in grado di remunerare una serie di Servizi Ecosistemici a beneficio del territorio e delle comunità locali. L’art. 67 della citata legge (Comitato per il capitale naturale), in particolare, prevede l’istituzione presso il Ministero dell’Ambiente del Comitato per il capitale naturale il quale ha il compito di trasmettere annualmente un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie, seguendo le metodologie definite dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dall’Unione Europea, nonché di valutazioni *ex ante* ed *ex post* degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui Servizi Ecosistemici;

-permangono le condizioni per continuare a gestire il servizio idrico in economia e in forma diretta con costi contenuti, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità;

- una diversa forma di gestione sarebbe di nocimento per le popolazioni dei comuni italiani interessati ed in particolare per le fasce più deboli;

Ritenuto, pertanto, che questi Comuni rientrano perfettamente nelle previsioni dell’art. 147, comma 2-bis; del D.lgs 152/2006 come modificato dall’art. 62 della legge 28/12/2015 n° 221, che si riferisce ai “comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.”;

Preso atto della bozza di decreto “Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica”, il cui art. 19 abroga espressamente la lettera b) del comma 2 bis dell’art. 147 del D. lgs. N. 152/2006;

Vista la Risoluzione del Parlamento Europeo adottata l’8/9/2015 la quale: *”invita la Commissione, la Banca europea per gli investimenti e gli Stati membri a sostenere i comuni dell’UE che non dispongono del capitale necessario per accedere all’assistenza tecnica, ai finanziamenti dell’UE e a prestiti a lungo termini a tassi d’interesse agevolati...” e “ricorda che la scelta di riassegnare i servizi idrici ai comuni dovrebbe continuare a essere garantita in futuro senza alcuna limitazione e può essere mantenuta nell’ambito della gestione locale, se così stabilito dalle autorità pubbliche competenti; ricorda che l’acqua è un diritto umano fondamentale che dovrebbe essere accessibile e alla portata di tutti; evidenzia che gli stati membri hanno il dovere di assicurare che l’accessibilità dell’acqua sia garantita per tutti, indipendentemente dall’operatore, e di provvedere affinché gli operatori forniscano acqua potabile sicura e servizi igienici adeguati”;*

Ritenuto opportuno mantenere nell’ordinamento italiano una norma coerente con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e sussidiarietà, nella convinzione che vada scongiurata qualsiasi ipotesi di abrogazione di una norma, coerente con le indicazioni del Parlamento Europeo in materia di acqua;

Ritenuto necessario tutelare le gestioni dirette comunali e prevenire la lesione di posizioni giuridiche e aspettative di diritto dei comuni salvaguardati e salvaguardabili, nella certezza che solo tali gestioni possano garantire un servizio di alta qualità nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e delle direttive comunitarie;

Considerato che molti comuni hanno già avviato le procedure di carattere tecnico-amministrativo, dimostrando di rientrare nei parametri del regime di salvaguardia approntando notevoli investimenti;

-Visto il D.Lgs 152/2006 come modificato dalla legge 28/12/2015 n. 221;

-Visto il TUEL;

-Visto lo Statuto Comunale;

Propone

di richiedere la soppressione dell’art. 19 del D.L. MITE 24 aprile 2021, salvaguardando in tal modo l’art. 147 comma 2 bis del D.lgs 152/2006 il quale consente la gestione in forma autonoma del servizio idrico nei comuni che presentano specifiche condizioni e peculiarità previste dalla normativa vigente:

di inoltrare la presente delibera al Ministro della Transizione Ecologica,
Roma, Dott. Roberto Cingolani, email segreteria.ministro@minambiente.it ;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Misilmeri, 18.05.2021

Il Presidente del Consiglio

F.to: sig. Antonino Tubiolo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 18.05.2021

Il Responsabile dell'Area 5

F.to: geom.Rosolino Raffa

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al n.8 dell'o.d.g, avente ad oggetto:«Richiesta di soppressione dell'articolo 19 (organizzazione e affidamento del servizio idrico integrato) inserito nella bozza di decreto "Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica", con il quale si propone di abrogare l'art. 147 comma 2».

Si da atto che sono presenti nell'aula n.15 consiglieri assente il cons. D'Acquisto;

Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco e i sig.ri Assessori Carnesi, Cammarata, Cocchiara , Lo Franco, Fascella;

Intervengono alla discussione: il cons. Stadarelli, l'Ass. Cammarata e il Presidente del Consiglio;

In assenza di ulteriori interventi il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di deliberazione;

Il Consiglio Comunale

Preso in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Richiesta di soppressione dell'articolo 19 (organizzazione e affidamento del servizio idrico integrato) inserito nella bozza di decreto "Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica", con il quale si propone di abrogare l'art. 147 comma 2», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa del parere favorevole espresso dal soggetto di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal geom Rosolino Raffa, responsabile dell'area 5, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto l'esito della votazione espressa per appello nominale sulla proposta di deliberazione che produce il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:

Presenti	15	
Voti Favorevoli	15	

Delibera

- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Richiesta di soppressione dell'articolo 19 (organizzazione e affidamento del servizio idrico integrato) inserito nella bozza di decreto "Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica", con il quale si propone di abrogare l'art. 147 comma 2 », il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Delibera

Con successiva votazione, voti favorevoli 15;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL PRESIDENTE

F.to: sig. Antonino Tubiolo

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: Sig. Francesco La Barbera

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile

in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li 26.05.2021

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, li 27.05.2021

IL SEGRETARIO GENERALE

**Affissa all'albo pretorio on line dal 27.05.2021 al 11.06.2021
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 12.06.2021**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 27.05.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE